




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2774

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

*(Approvato dal Senato – A.S. 1662)*

N. 458 – 10 aprile 2026



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2774

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

*(Approvato dal Senato – A.S. 1662)*

N. 458 – 10 aprile 2026

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
ARTICOLI DA 1 A 5 .....	- 4 -
APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA .....	- 4 -
ARTICOLO 6 .....	- 6 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE N. 128 DEL 2012, IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DEL GETTITO IRPEF .....	- 6 -
ARTICOLO 7 .....	- 9 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA .....	- 9 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	2774
<b>Titolo:</b>	<b>Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Gentile (FI-PPE)
<b>Commissione competente:</b>	I (Affari costituzionali)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge, approvato senza modifiche da parte del Senato (A.S. 1662), reca modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Si evidenzia che, durante l'esame presso il Senato, il Governo ha depositato presso la 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio)<sup>1</sup> una nota in risposta alle osservazioni ivi formulate. Si evidenzia, inoltre, che la medesima 5<sup>a</sup> Commissione, acquisiti i suddetti elementi informativi forniti dal Governo, ha espresso parere non ostativo sul provvedimento alla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari Costituzionali)<sup>2</sup>, assegnataria in sede redigente. Successivamente, la medesima 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso sul provvedimento parere non ostativo all'Assemblea<sup>3</sup>.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 7, una clausola di invarianza finanziaria. Alla Camera, il medesimo provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

---

<sup>1</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 457 del 21 ottobre 2025.

<sup>2</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 457 del 21 ottobre 2025.

<sup>3</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 513<sup>a</sup> del 27 gennaio 2026.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI da 1 a 5

### Approvazione di modifiche all'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia

**Normativa vigente.** Si ricorda che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuta, alle confessioni non cattoliche, l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui "culti ammessi" (legge n. 1159 del 1929) e il relativo regolamento di attuazione (Regio decreto n. 289 del 1930). Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate, che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

Si rammenta che la Chiesa Apostolica in Italia è una confessione cristiana evangelica di orientamento pentecostale, presente sul territorio nazionale come ente religioso organizzato. I suoi rapporti con lo Stato italiano sono regolati da un'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione e approvata con la legge n. 128 del 2012. Detta intesa disciplina i rapporti tra lo Stato e la citata confessione, regolando, tra l'altro, l'esercizio del culto, il riconoscimento civile dei ministri di culto, l'assistenza spirituale e la partecipazione al sistema di ripartizione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Le norme** dispongono l'approvazione dell'intesa, firmata il 15 settembre 2025, tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 128 del 2012<sup>4</sup> (articolo 1).

In particolare, mediante novelle all'articolo 3, in materia di ministri di culto, e all'articolo 10, in materia di richieste in ordine allo studio del fatto religioso, della predetta legge, il "Consiglio nazionale" della Chiesa apostolica in Italia viene ridenominato in "*Team apostolico*" (articoli 2 e 4).

Viene, altresì, introdotto l'articolo 3-*bis* alla suddetta legge n. 128 del 2012, con il quale viene stabilito che la Chiesa apostolica in Italia coordini missioni evangeliche e di sostegno umanitario nei Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione dei propri ministri di culto presso gli istituti di educazione istituiti dalla medesima Chiesa in Italia<sup>5</sup>. Viene, inoltre,

---

<sup>4</sup> recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione".

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 128 del 2012.

consentito l'ingresso e il soggiorno in Italia, nel rispetto della normativa italiana ed europea, dei missionari e dei ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri (articolo 3).

Viene, infine, novellato l'articolo 12 della legge n. 128 del 2012, concernente il riconoscimento dei titoli di formazione teologica. In particolare, novellando il comma 1 del citato articolo<sup>6</sup>, si prevede che agli studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado siano riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche<sup>7</sup> rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano (articolo 5).

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto del provvedimento e ad affermare che dal medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, approvata con legge n. 128 del 2012. In particolare, novellando gli articoli 3 e 10 della predetta legge, il "Consiglio nazionale" della Chiesa apostolica in Italia viene ridenominato in "Team apostolico". Inoltre, introducendo l'articolo 3-*bis* alla medesima legge, viene, tra l'altro, consentito l'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri. Viene, altresì, novellato l'articolo 12 della stessa legge, prevedendo che agli studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, siano riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche<sup>8</sup> rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano.

---

<sup>6</sup> Le modifiche ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge n. 128 del 2012 sono conseguenti alle modifiche apportate al comma 1 del medesimo articolo.

<sup>7</sup> In luogo delle "lauree in teologia" e dei "diplomi in teologia e in cultura biblica" rilasciati dalla scuola e facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia

<sup>8</sup> In luogo delle "lauree in teologia" e dei "diplomi in teologia e in cultura biblica" rilasciati dalla scuola e facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, peraltro assistite, ai sensi del successivo articolo 7, da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

## **ARTICOLO 6**

### **Modifiche all'articolo 25 della legge n. 128 del 2012, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF**

**Normativa vigente**. Si ricorda che la Chiesa Apostolica in Italia (CAI) è una confessione cristiana evangelica di orientamento pentecostale, presente sul territorio nazionale come ente religioso organizzato e suoi rapporti con lo Stato italiano sono regolati da un'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione e approvata con la legge n. 128 del 2012.

Con particolare riguardo alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, l'articolo 25 della citata legge prevede che la Chiesa apostolica in Italia concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'IRPEF, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri (comma 1). L'attribuzione delle somme è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi (comma 2). In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato (comma 3).

Il meccanismo di ripartizione dell'otto per mille trova la sua disciplina fondamentale nella legge 20 maggio 1985, n. 222 (in particolare negli articoli 47 e 48), adottata in attuazione dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984 (recepito con legge 25 marzo 1985, n. 121). In base all'articolo 47, una quota pari allo 0,8 per cento del gettito complessivo dell'IRPEF viene destinata allo Stato e alle confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il sistema si fonda sul principio della libera scelta del contribuente, che può indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, il soggetto cui intende destinare la propria quota. La norma distingue implicitamente tra due componenti: la quota destinata (o espressa) e la quota indistinta (o non espressa). La quota destinata è costituita dalle somme corrispondenti alle scelte espresse dai contribuenti. Essa viene attribuita direttamente al soggetto indicato, secondo un criterio di imputazione immediata: ogni firma produce un effetto diretto nella misura proporzionale al peso dell'IRPEF del contribuente sul totale del gettito. Diverso è il meccanismo della quota indistinta, ossia quella parte del gettito derivante dai contribuenti che non hanno espresso alcuna scelta. L'articolo 47 stabilisce espressamente che tali somme sono ripartite in proporzione alle scelte espresse dagli altri contribuenti.

**Le norme** modificano l'articolo 25 della legge n. 128 del 2012 in materia di ripartizione dell'otto per mille del gettito IRPEF. Prevedono, in particolare, quanto segue:

- sono ampliate le finalità della destinazione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF anche al mantenimento dei ministri di culto e alla realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto, oltre che alle finalità già previste, attinenti agli interventi sociali, culturali e umanitari [comma 1, lettera *a*), che modifica il comma 1 dell'articolo 25];

Viene inoltre modificata la formulazione della norma: rispetto alla formulazione vigente nella quale “la Chiesa apostolica in Italia concorre [...] alla ripartizione della quota, pari all’otto per mille dell’IRPEF, destinando le somme...” il nuovo testo prevede che “La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme...”.

- si stabilisce che, per le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 [comma 1, lettera *b*), che sostituisce il comma 3 dell'articolo 25].

Si rammenta che il testo vigente del comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 128 del 2012 reca la dichiarazione di rinuncia della confessione religiosa a tale quota a favore della gestione statale.

La **relazione tecnica** descrive le norme in esame e con riferimento all’intero provvedimento afferma che dalla legge di approvazione dell’intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella **nota** depositata presso la 5ª Commissione (Bilancio)<sup>9</sup> durante l’esame presso il Senato, il Governo ha precisato che dalla norma in esame non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale proposito, la nota evidenzia che il gettito dell’otto per mille costituisce un dato non modificabile in quanto correlato all’ammontare del gettito fiscale e alle scelte dei contribuenti. Pertanto, la dichiarazione della Chiesa apostolica di voler partecipare alla ripartizione del gettito del suddetto otto per mille, a cui finora aveva rinunciato, produrrà una semplice ripartizione proporzionale tra tutti gli aventi diritto fermo restando l’importo complessivo da assegnare.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 25 della legge n. 128 del 2012 in materia di ripartizione dell’otto per mille del gettito IRPEF. Esse in particolare:

- ampliano le finalità della destinazione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF (per la parte relativa alle scelte espresse dai contribuenti) anche al mantenimento dei

---

<sup>9</sup> Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 457 del 21 ottobre 2025.

ministri di culto e alla realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto, oltre che alle finalità già previste, attinenti agli interventi sociali, culturali e umanitari;

- stabiliscono che per le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara, a differenza di quanto disposto dalla normativa vigente, di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1 del medesimo articolo 25.

Si rammenta che il testo vigente del comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 128 del 2012 reca invece la dichiarazione di rinuncia della confessione religiosa a tale quota a favore della gestione statale.

La relazione tecnica descrive le norme in esame e, con riferimento all'intero provvedimento, afferma che dalla legge di approvazione dell'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella **nota** depositata presso la 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio)<sup>10</sup> durante l'esame al Senato, il Governo ha precisato che dalla norma in esame non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal proposito, la citata nota evidenzia che il gettito dell'otto per mille costituisce un dato non modificabile in quanto correlato all'ammontare del gettito fiscale e alle scelte dei contribuenti. Pertanto, la dichiarazione della Chiesa Apostolica di voler partecipare alla ripartizione del gettito del suddetto otto per mille, a cui finora aveva rinunciato, produrrà una semplice ripartizione proporzionale tra tutti gli aventi diritto fermo restando l'importo complessivo da assegnare.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che, da un lato, le norme incidono sulla ripartizione tra gli aventi diritto delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF già iscritte nel bilancio dello Stato, rimanendo fermo l'importo complessivo da assegnare, dall'altro, che il minore afflusso alla gestione statale delle somme dell'otto per mille, che potrebbe derivare dalle disposizioni in esame - per effetto della partecipazione di un ulteriore soggetto alla ripartizione delle quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti - non appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, giacché tali somme, a legislazione vigente, presentano carattere eventuale e non sono destinate al miglioramento dei saldi, bensì a ulteriori interventi di spesa.

Si ricorda infatti che l'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985 prevede la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in parte, a scopi di interesse sociale o di

---

<sup>10</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 457 del 21 ottobre 2025.

carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Il successivo terzo comma del medesimo articolo 47 prevede inoltre che tale destinazione sia stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730.

Il successivo articolo 48 della medesima legge n. 222 del 1985 stabilisce, infine, che le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate:

- dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonché prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;
- dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

## **ARTICOLO 7**

### **Clausola di invarianza finanziaria**

La norma dispone che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che la disposizione in esame reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.